



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "SMAT AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"  
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GRIMALDI IN DATA 29 GENNAIO 2014.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- in data 9 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione (mecc. 2012 00426/002) avente per oggetto "L'acqua è un bene comune. Smat non verrà privatizzata";
- in data 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale ha approvato, con parere di regolarità tecnica sfavorevole da parte del Dirigente competente, la deliberazione di iniziativa popolare (mecc. 2012 06418/002) avente per oggetto "Trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile";
- l'Amministrazione Comunale, su impulso della VI Commissione Consiliare Permanente fattasi interprete delle richieste dei proponenti della deliberazione di iniziativa popolare, ha inoltrato alla Corte dei Conti, tramite il Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere concernente la possibilità di operare - in esito alla deliberazione sopraccitata - la trasformazione eterogenea della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT - a totale partecipazione pubblica, che gestisce la produzione e l'erogazione del servizio idrico integrato, in un'azienda speciale consortile di diritto pubblico;

### RICORDATO

che l'articolo 81 dello Statuto della Città di Torino così recita:

- "1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.";

## VISTO

che la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, nell'adunanza del 15 gennaio 2014, si è espressa enunciando i seguenti principi di diritto:

"a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

b) a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 9, comma 6, Decreto Legge n. 95/2012, è consentita la liquidazione di una società di capitali e la costituzione ex novo di un'azienda speciale consortile."

## INTERPELLA

Il Sindaco per sapere se è informato della sopraccitata pronuncia della Corte dei Conti e se non intenda operare al fine di dare corso a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in ordine alla trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile.

F.to Marco Grimaldi